

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI DEL 24/26 APRILE 2014

-- ERRATA CORRIGE --

- 1) Si evidenzia che, per un mero errore materiale, a pag. 19 della Relazione in titolo, e precisamente nell'*incipit* della terza riga della colonna di destra, riferita alle modifiche statutarie proposte in relazione all'art. 20 dello Statuto, l'elenco alfabetico riporta, a seguire la lettera c), la lettera e) anziché la lettera d).

Si riporta quindi estratto delle modifiche proposte all'art. 20 dello Statuto con evidenza del dato corretto, che si intende per l'effetto implementato nella relazione integrale pubblicata il 21 marzo u.s..

ARTICOLO 20	ARTICOLO 20
<p>Oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:</p> <p>a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;</p> <p>b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la legge, lo Statuto, gli interessi della Società o con lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;</p> <p>e) il Socio che per due esercizi consecutivi non abbia incassato dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite e ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16 ovvero dalla pubblicazione di specifico avviso non nominativo su un quotidiano a</p>	<p>Oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:</p> <p>a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;</p> <p>b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la legge, lo Statuto, gli interessi della Società o con lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;</p>

~~diffusione nazionale;~~

d) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 9;

e) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto, ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata. Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.

Al Socio escluso o receduto, ~~qualora ne faccia~~ domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

c) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 9;

d) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto, ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi **al domicilio del Socio di cui all'articolo 16** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata. Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.

Al Socio escluso o receduto, **su sua** domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

*

- 2) Si evidenzia altresì che, per un mero errore materiale, nella colonna di destra riportata a pag. 14 l'intitolazione "Testo proposto" deve intendersi sostituita con "Nuovo testo", conformemente a quanto indicato nella proposta all'Assemblea di pag. 13, punto 1).

L'errata corrige sub 2), pubblicato il giorno 11 aprile 2014, è comprensivo dell'errata corrige pubblicato il 9 aprile e riportato sub 1).

Verona, 11 aprile 2014